

Allegato A) alla determinazione del Segretario Generale n. 24 del 27/03/2020

### STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO PER L'UTILIZZO DEL TELELAVORO- ANNO 2020

La Giunta camerale in data 27/01/2020 ha adottato la delibera n. 11 "Piano triennale dei fabbisogni di personale 2020-2022" con la quale ha confermato che la struttura organizzativa dell'Ente (approvata con delibera n. 87/2007, successivamente integrata con la delibera n. 77/2009 ed aggiornata nelle sole competenze degli uffici camerale, dalla delibera n. 223/2013, poi sempre confermata dalle delibere annuali di verifica dei fabbisogni; si richiama, da ultimo, la delibera n. 146/2018) è quella di seguito indicata:

SEGRETARIO GENERALE					
UFFICIO PIANIFICAZIONE E CONTROLLO (in staff al Segretario Generale)					
DIRIGENTE	VICE SEGRETARIO	GENERALE			
AREA AFFARI GENERALI - AMMINISTRATIVO-CONTABILI e REGOLAZIONE DI MERCATO (P.O. 1-2-6)					
DIRIGENTE	CONSERVATORE				
AREA AFFARI ANAGRAFICI, ECONOMICI e PROMOZIONALI (P.O. 3-4-5)					
P.O. 1	P.O. 2	P.O. 3	P.O.4	P.O. 5	P.O.6
AFFARI GENERALI	AFFARI AMM.VO CONTABILI	REGISTRO IMPRESSE/ ATTI SOCIETARI	REGISTRO IMPRESE/ REA	AFFARI ECONOMICI RELAZIONI ESTERNE	REGOLAZIONE DI MERCATO
Relazioni Sindacali	Contabilità generale	Iscrizione di	Iscrizioni di imprese individuali	Marketing Territoriale	Concorsi a premio - Carte cronotachigrafiche
Segreteria Generale	Attività propedeutiche	società e di atti	Iscrizioni REA	Commercio Interno ed Estero	Camera Arbitrale - Sportello di conciliazione -
Protocollo/Archivio	alla programmazione	societari	Attività regolamentate	Internazionalizzazione	Sanzioni Amministrative
Gestione Risorse Umane	ed al controllo di gestione	Deposito bilanci	Albo Imprese Artigiane	Contributi alle Imprese	Statistica - Prezzi
Contabilità del personale	Partecipazioni	Procedimento di	Firma digitale e CNS	Turismo/Ambiente	Opere Edili - Borsa Immobiliare
Previdenza	Gestione patrimoniale	iscrizione e	Accertamento violazioni	Sviluppo economico territoriale,	Borsa Merci - Magazzini Generali-
Gestione proced. disciplinari	Cassa	cancellazione	RI/REA	Formazione e istruzione professionale	Usi e Consuetudini
Servizi ausiliari e centralino	Centro Congressi	d'ufficio dal RI	Elenchi di imprese	Biblioteca	Marchi e Brevetti
Informatica camerale	Diritto annuale	Visure e		URP	Protesti cambiari
Provveditorato		certificazioni		Attività di informazione e comunicazione	Ufficio Metrico
				Relazioni esterne	
				Studi e Pubblicazioni camerale	

Tale struttura organizzativa è fondata sull'individuazione di due macro Aree, a ciascuna delle quali è preposta una figura con funzioni dirigenziali, così definite:

- Area "Affari Generali, Amministrativo Contabile e Regolazione di Mercato";
- Area "Affari Anagrafici, Economici e Promozionali".

Il Decreto Ministeriale 16/02/2018 ha definito le nuove dotazioni organiche degli Enti camerale individuando per ciascuna Camera la consistenza di risorse umane, per categoria giuridica, di cui dovrà disporre fino alla conclusione degli accorpamenti (art. 7, comma 5), fissando il contestuale divieto di assunzione, a pena di nullità, di nuovo personale a qualunque titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale.

Per la Camera di Commercio di Parma tale dotazione organica è pari a **64 unità (oltre al Segretario Generale)**, così articolata per categoria:

- 2 Dirigenti
- 3 D3
- 21 D1
- 32 C
- 1 B3
- 5 B1

(dotazione richiamata e confermata dalla delibera n. 72/2018).

Attualmente il numero delle unità in servizio è di gran lunga inferiore a quello previsto dalla dotazione organica stabilita dal Decreto Ministeriale 16/02/2018 sopracitato, in particolare:

**al 01/01/2020**

**sono 53** le unità in servizio così distinte per categoria:

- 2 Dirigenti, di cui uno facente le funzioni del Segretario Generale;
- 1 dipendente di categoria D3 (ingresso D3)
- 15 dipendenti di categoria D1 (ingresso D1);
- 31 dipendenti di categoria C;
- 4 dipendenti di categoria B1 (ingresso B1);

**al 01/04/2020**

**saranno 51** le unità in servizio così distinte per categoria:

- 2 Dirigenti, di cui uno facente le funzioni del Segretario Generale;
- 1 dipendente di categoria D3 (ingresso D3)
- 14 dipendenti di categoria D1 (ingresso D1);
- 30 dipendenti di categoria C;
- 4 dipendenti di categoria B1 (ingresso B1);

nel corso dell'anno è prevista, con decorrenza 01/08/2020, la cessazione di un'ulteriore unità di categoria D1 (ingresso D1), con la conseguente riduzione dell'organico complessivo a **50 unità**.

Si deve pertanto considerare che la consistenza attuale di personale più che una determinazione del vero e proprio fabbisogno di risorse umane è il risultato di una decrescita quantitativa per difetto di turn-over avvenuto negli ultimi anni a seguito delle normative che hanno impedito nuove assunzioni.

La costante riduzione del personale, rispetto ad un numero già contenuto di dipendenti, rende particolarmente difficoltoso garantire l'elevato livello di interscambiabilità degli addetti e l'interazione tra le articolazioni della Camera, indispensabile sia per il corretto svolgimento di tutte le diverse tipologie di attività poste in capo all'Ente, sia per l'attivazione di un nuovo modello organizzativo che preveda l'introduzione di forme di telelavoro.

In particolare il piano per l'attuazione del telelavoro, approvato con determinazione del Segretario Generale n. 19 del 13/2/2013 prevedeva che l'Ente procedesse ad una ricognizione ad ampio raggio delle attività svolte, per poter valutare la possibilità di introduzione dell'istituto del telelavoro. A tale scopo, era stato programmato un percorso che potesse fornire gli elementi indispensabili a supportare le decisioni dell'Amministrazione:

1. mappatura puntuale delle attività svolte;
2. condivisione dei risultati della mappatura con il Comitato Unico di Garanzia, le RSU e le OO.SS.;
3. individuazione, sulla base degli esiti della mappatura e delle proposte emerse negli incontri con l'organismo citato, delle attività maggiormente "telelaborabili", caratterizzate cioè da buona autonomia, alta informatizzazione e scarsa interfunzionalità;
4. regolamentazione del telelavoro, con cui devono essere definite le linee guida dei progetti di sperimentazione, i criteri di individuazione dei dipendenti, le specifiche tecniche delle postazioni, gli adempimenti a carico del datore di lavoro e dei dipendenti.

Al termine del 2014 i primi tre *steps* sono stati completati, con l'apporto del CUG, nel quale siedono rappresentanti di tutte le sigle sindacali che esprimono a loro volta l'RSU; inoltre erano stati ulteriormente specificati i contenuti del percorso successivo.

In particolare, l'art. 4 del Contratto quadro 23/03/2000 "*Accordo quadro nazionale sul telelavoro nelle pubbliche amministrazioni*" prevede che la realizzazione di progetti di telelavoro si basi sul principio di volontarietà dell'adesione dei lavoratori; ciò premesso visto

che non erano pervenute, all'epoca, da parte dei dipendenti dell'Ente formali richieste in tal senso, fu ritenuto opportuno, in occasione della successiva indagine sul benessere organizzativo, inserire un sondaggio per comprendere l'effettivo interesse del personale sull'argomento, allo scopo di eventualmente procedere alla valutazione dei costi/benefici individuati e, se tale valutazioni avessero un esito positivo ed equilibrato per entrambe le parti, sarebbe stata valutata la regolamentazione del telelavoro, anche partendo dalla definizione di progetti di tipo sperimentale.

I risultati del sondaggio sono stati i seguenti:

- all'indagine hanno risposto 51 dipendenti,
- di questi, 44 hanno risposto alla domanda sul livello dell'interesse concreto rispetto al telelavoro,
- il valore medio della risposta (consentita da "1: per nulla" a "6: del tutto") è risultata 3,43, ovvero di poco positivo.

La riflessione sull'utilizzo dell'istituto del telelavoro è stato però fortemente condizionata dai fondamentali cambiamenti del contesto normativo di riferimento che dal 2014 è stato oggetto di profonde trasformazioni; si richiamano in particolare le seguenti disposizioni:

- il Decreto Legge n. 90/2014 che ha disposto la riduzione della principale entrata delle camere di commercio costituita dal diritto annuale;
- la Legge 124/2015 ed, in particolare, l'art. 10 che ha previsto l'emanazione di un decreto legislativo attuativo per la riforma dell'organizzazione, delle funzioni e del finanziamento delle Camere di Commercio e che, al comma 1 lett. b), tra i principi e i criteri direttivi da rispettare con l'emanazione del decreto legislativo attuativo, ha stabilito la ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con la riduzione del numero delle Camere di Commercio da 105 a non più di 60, mediante l'accorpamento di due o più Camere;
- il Decreto Legislativo n.219/2016 che ha attuato la delega di cui all'art. 10 della Legge 124/2015;
- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico dell'8 agosto 2017 che ha rideterminato le circoscrizioni territoriali ed istituito le nuove Camere di commercio nascenti dagli accorpamenti, tra le quali la Camera di Commercio dell'Emilia, che vedrà unite le attuali Camere di Parma, Piacenza e Reggio Emilia;
- la sentenza della Corte Costituzionale n. 261/2017 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 del Decreto legislativo 219/2016, di riforma delle funzioni e dei compiti delle Camere di commercio, laddove stabiliva che il decreto del Ministro dello sviluppo economico dallo stesso previsto (ci si riferisce al citato Decreto Ministeriale 8/8/2017) fosse adottato «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano», anziché previa intesa con detta Conferenza;
- il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 16/02/2018 che, a conclusione del nuovo iter posto in essere a seguito della statuizione della Corte Costituzionale, ha confermato i contenuti del provvedimento dell'8/8/2017, quindi anche la costituzione della Camera di commercio dell'Emilia (nascente dall'accorpamento delle Camere di Parma, Piacenza e Reggio Emilia), nonché la dotazione organica della Camera di Parma (si veda l'allegato D al suddetto decreto);
- l'avvio dell'iter per la costituzione della Camera dell'Emilia, per accorpamento delle Camere di Parma, Piacenza e Reggio Emilia;
- la sospensione di tale procedimento dapprima da parte della Regione Emilia Romagna con provvedimento del Presidente n. 2387/2018;

- in seguito con l'ordinanza del Tar del Lazio pronunciata il 30/01/2019, con la quale tale organo ha dichiarato, in ordine al ricorso presentato da alcuni enti camerali, rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e dell'art. 3 D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 219, nella parte in cui prevede il parere, anziché l'intesa, con la conferenza Stato-Regioni; il Tar con tale ordinanza ha disposto l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale ed ha sospeso il giudizio in corso;
- l'udienza di trattazione è al momento fissata per il giorno 8 aprile 2020;
- si è inoltre parlato con una certa insistenza, negli ultimi mesi, di proposte di provvedimenti normativi sul tema della riforma del sistema camerale, proposte che hanno originato un vivace dibattito all'interno degli enti camerali, soprattutto da parte di quelle Camere che, alla luce della situazione attuale e dei cambiamenti di contesto intervenuti dal momento dell'inizio del percorso di riforma, si posizionano in modo maggiormente critico rispetto all'attuazione degli accorpamenti ipotizzati.

Questa generale situazione di incertezza crea non poche difficoltà alle Camere sul fronte dell'operatività interna: non si dimentichi che fino al termine dell'iter dell'accorpamento, in attuazione del DM 16/2/2018 le unità di personale cessate e che cesseranno non potranno essere sostituite in presenza del divieto normativo di procedere ad assunzioni di nuovo personale o all'utilizzo di forme di lavoro flessibili con qualsiasi forma contrattuale.

A fronte tuttavia della fase di stallo sopra evidenziata, in attuazione del menzionato decreto 16/2/2018 è stato emanato il decreto 7 marzo 2019 con il quale il Ministero dello Sviluppo Economico, su proposta di Unioncamere, ha ridefinito i servizi che il sistema delle Camere di commercio è tenuto a fornire sull'intero territorio nazionale, in relazione alle funzioni amministrative ed economiche di cui all'art. 2 della Legge 580/1993 e s.m.i. e, in sede di prima attuazione del comma 4, lett. a-bis) dell'art. 18 della medesima Legge, gli ambiti prioritari di intervento con riferimento alle funzioni promozionali di cui al medesimo articolo 2.

Ne è seguita una nuova codifica da parte di Unioncamere italiana dei servizi che il sistema camerale è tenuto a fornire su tutto il territorio nazionale, contenuta nella mappa dei servizi che comprende le seguenti attività:

- A1- Pianificazione, monitoraggio e controllo dell'Ente
- A2- Organi camerali, rapporti istituzionali e relazioni con il sistema allargato
- A3- Comunicazione
- B1-B2-B3- Risorse umane, Acquisti, patrimonio e servizi di sede, Bilancio e finanza
- C1- Semplificazione e trasparenza
- C2- Tutela e legalità
- D1- Internazionalizzazione
- D2- Digitalizzazione
- D3- Turismo e cultura
- D4- Orientamento al lavoro ed alle professioni
- D5- Ambiente e sviluppo sostenibile
- D6- Sviluppo e qualificazione aziendale e dei prodotti
- E1- Altri servizi ad imprese e territorio.

Deve essere messo in evidenza inoltre che la riforma del sistema camerale ha introdotto alcune nuove funzioni istituzionali amministrative ed economiche relative alla gestione dei Punti Impresa Digitale e dell'orientamento al lavoro e alle professioni e che è in fase di avvio anche un'ulteriore attività riguardante l'Organismo di Composizione delle Crisi di Impresa.

In sede di predisposizione del Regolamento del Telelavoro, dovrà essere nuovamente svolta la fase di individuazione della attività telelavorabili, tenuto conto della ridefinizione della nuova mappatura dei processi delle Camere di Commercio;

In un tale contesto di radicale trasformazione, unitamente alla situazione di grave emergenza epidemiologica che perdura dal 23/02/2020, l'unica strada oggi possibile appare quella confermativa delle scelte di un rinvio dell'applicazione dell'istituto del telelavoro.

Infatti l'Amministrazione, anche alla luce delle indicazioni fornite dall'Unione italiana delle Camere di commercio in merito alla gestione delle funzioni e competenze camerali nel periodo di emergenza sanitaria, da ultimo con mail del 19 marzo 2020 (prot. interno 7240/2020) in relazione all'attuazione delle disposizioni contenute nel D.L. 18 del 17 marzo 2020, e con mail del 23 marzo 2020 (prot. interno 7425/2020) concernente l'applicazione del DPCM 22 marzo 2020, ha di fatto superato la modalità sperimentale di utilizzo dello smart working, attuando una massiva introduzione di tale istituto per un elevato numero di dipendenti, pari all'86,5% del personale esistente in organico, mettendo in tempi molto rapidi a disposizione dei dipendenti, pur se in una situazione di contesto fortemente negativa di emergenza sanitaria pandemica, una modalità di lavoro flessibile migliorativa rispetto a quella configurata dall'istituto del telelavoro, in quanto il lavoro in remoto è concepito per consentire la conciliazione dei tempi di vita-lavoro, permettere le cure parentali e l'accudimento di famigliari anziani e disabili.

Il telelavoro, pertanto, potrebbe anche considerarsi superato alla luce dell'avvenuta introduzione, pur nell'attuale contesto negativo dell'emergenza sanitaria, del più flessibile istituto dello smart working.

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.  
(Dott.ssa Manuela Zilli)